



## Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

|   |  |
|---|--|
| <b>Settore AA.GG. e RISORSE UMANE</b><br>Dirigente : Dott. Andrea Giacalone Segretario Generale<br>tel. 0923-993283   | <b>UFFICIO CONTABILE DEL PERSONALE</b><br>Funzionario E.Q. Loredana Alagna<br>tel. 0923-993256 |
| Sede Centrale – Via Garibaldi n° 5<br>91025 Marsala (TP) – Sicilia – Italy<br><b>P.I. 00139550818</b><br>E-MAIL: alagna.loredana@comune.marsala.tp.it<br>PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it<br>Centralino Tel. 0923-993111 - - - 40 linee ricerca automatica<br>Telefono: (+39) 0923-993254 | Protocollo n°<br><br>Del   |

COMUNE DI MARSALA  
 Protocollo N. 0013882/2024 del 09/02/2024

Ai Dirigenti dei Settori

A tutto il Personale dipendente  
tramite i propri dirigenti

e, p.c.      **Al Sig Sindaco**  
On. Massimo Grillo

Agli Assessori comunali  
== LORO SEDI ==

### OGGETTO: Ferie ordinarie e pregresse - Direttiva.

Si fa seguito alle direttive e comunicazioni precedentemente impartite e, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si specifica quanto segue.

La fruizione delle ferie deve avvenire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare, come prevede l'articolo 38 CCNL 16.11.2022 comparto funzioni locali personale non dirigente.

Nel caso in cui non sia possibile fruire delle ferie per indifferibili esigenze di servizio il godimento delle stesse dovrà avvenire entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo (art.38 co 14).

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione (art.38 co 15).

Inoltre, le festività sopprese dovranno essere fruite nell'arco dell'anno solare, pena la loro perdita definitiva a decorrere dall'anno successivo.

Sul punto della fruizione delle ferie, si richiamano i seguenti principi già espressi nei vari orientamenti dalla giurisprudenza e dalla prassi (pareri Aran):

- le ferie sono un diritto irrinunciabile;
- le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi come meglio descritto nei punti precedenti

Per far fronte alla situazione patologica dell'accumulo delle ferie riscontrata dall'Ufficio per molti dipendenti, occorre ricordare che, fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, **l'Ente, nella persona del Dirigente**, in base alle previsioni dell'art. 38 del CCNL del 16.11.2022, è chiamato a governare responsabilmente l'istituto attraverso una preventiva ed obbligatoria programmazione delle stesse.

Tale aspetto assume particolare rilevo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. Difatti, l'istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente, anzi, l'art. 2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'Ente e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'Ente anche la possibilità di assegnazione d'ufficio delle ferie. Sulla base dei principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria le amministrazioni, e per essi i dirigenti, devono assumere tutte le iniziative per fare godere le ferie al personale dipendente. Essa assegna al datore di lavoro (Dirigente) il vincolo ad assumere un ruolo attivo per garantire l'applicazione del diritto alle ferie. Esse sono un diritto riconosciuto dalla Costituzione e, essendo finalizzate a garantire il recupero delle energie psico fisiche, non possono in alcun modo essere considerate come un diritto disponibile, neppure con il consenso del dipendente. Questo principio si applica anche nel caso in cui sia trascorso l'arco temporale nel quale esse maturano e devono essere godute.

Le ferie non godute dai dipendenti che sono cessati dal servizio non possono essere monetizzate soltamente se l'ente dimostra di avere messo in condizione il lavoratore di usufruirne. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea 18 gennaio 2024 C-218/2022. In questo modo è stato posto in capo al datore di lavoro (Dirigente) l'onere di dimostrare di avere assunto tutte le iniziative affinchè i dipendenti possano godere delle ferie.

Il rafforzamento del diritto dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche alla monetizzazione delle ferie non godute deve spingere i dirigenti a fare godere delle stesse i propri dipendenti prima del collocamento in quiescenza, per evitare ipotesi di responsabilità amministrativa contabile. Infatti, i principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e riaffermati con forza nelle ultime settimane non fanno venire meno il divieto dettato dal nostro legislatore alla monetizzazione e la maturazione di responsabilità in caso di violazione di tali disposizioni.

Pertanto il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie si può escludere solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente. Astensione che deve seguire a un esplicito invito del datore di lavoro (Dirigente), accompagnato dall'informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito.

Le predette indicazioni sono estese anche ai signori Dirigenti che avranno cura di predisporre un proprio piano di congedo, in ragione delle esigenze di servizio del settore, e di comunicarlo all'Amministrazione comunale ed allo scrivente.

Il Segretario Generale  
Dott. Andrea Giacalone  
Andrea  
Giacalone  
09.02.2024  
10:43:00  
GMT+01:00